

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI Garanzie assicurative previste dalla polizza sanitaria stipulata dalla CEI (Art. 5 § 2 della Convenzione)

A) Rimborso delle spese di ricovero reso necessario da malattia o infortunio.

1. Le spese di *ricovero* comprendono, tra le altre, le spese di soggiorno, infermieristiche, di utilizzo della sala operatoria, per esami di laboratorio, per esami radiologici, gli onorari dei medici, e le spese per medicinali e medicazioni, apparecchi protesi ci e terapeutici applicati durante l'intervento, con esclusione delle spese connesse al conforto del degente durante il soggiorno nell'istituto di cura.

2. La garanzia si estende alle spese di trasporto in ambulanza, da o per l'Istituto di cura, se l'Assicurato, a causa del suo stato di salute, è impedito di spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico.

3. Viene inoltre rimborsata la spesa sostenuta per l'eventuale viaggio aereo di andata e ritorno reso necessario per raggiungere il paese dove si trova l'ospedale nel quale viene ricoverato l'Assicurato; tale rimborso viene riconosciuto dietro presentazione di certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera del paese di missione, che dichiari l'inadeguatezza delle strutture locali per la patologia sofferta dall'Assicurato.

4. La spesa sostenuta per il viaggio di ritorno nel paese di missione viene rimborsata se esso è effettuato entro i quindici giorni dalla data dichiarata dal medico curante come compatibile per affrontare il viaggio aereo.

5. Il rimborso di dette spese non prevede alcun limite di massimale.

B) Rimborso delle spese per prestazioni extra-ospedaliere.

Sono rimborsabili le spese per prestazioni extra-ospedaliere, ambulatoriali o in regime di day-hospital, prescritte dal medico curante, per interventi chirurgici, esami clinici e di laboratorio, trattamenti fisioterapici o rieducativi, terapie specialistiche e trattamenti medici, fino alla concorrenza di un massimale annuo a favore di *ciascun* assicurato di Euro 7.747.

Nota bene:

1. Entrambe le suddette garanzie vengono prestate senza applicazione di scoperti o franchigie.
2. Le garanzie previste dalla polizza sono estese ai familiari del laico in servizio missionario indicati nella convenzione e sono applicabili solo se l'evento segnalato è riferito alla loro presenza nel paese di missione.
3. Per le donne assicurate, la garanzia comprende il rimborso delle spese inerenti le cure e l'assistenza per patologie derivanti da gravidanza e puerperio nonché per il parto, ivi comprese le eventuali conseguenze dirette ed indirette che dovessero sopravvenire.